



Provincia di Pistoia

Ufficio del Ragioniere Capo
Servizio Bilancio e Servizi Informatici

Piazza San Leone 1, 51100 Pistoia tel. 0573/374227- 0573/374249, fax 0573/374570 e mail
v.evangelisti@provincia.pistoia.it

CAPITOLATO PER PROVISTA DI FONDI PER IL TRIENNIO 2006/2008 PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE E SPESE DI INVESTIMENTO.

ART.1: OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è la concessione, da parte della banca o delle banche aggiudicatrici a favore della Provincia di Pistoia, di fondi per il finanziamento di opere pubbliche e spese di investimento inserite nel programma triennale delle opere pubbliche 2006/2008, nel Bilancio annuale di previsione 2006 e nel Bilancio Pluriennale 2006/2008 e urgenze e/o somme urgenze per un importo stimato complessivo di € 15.000.000,00. La tipologia delle spese finanziabili con la provvista fondi oggetto del presente appalto è quella riferibile all'art. 3, comma 18, L. 350/2003 (finanziaria 2004). L'importo complessivo di € 15.000.000,00 è diviso in due lotti di cui:

- a) LOTTO N. 1 di importo pari a 8.000.000,00 € di mutui da contrarre a tasso variabile da ammortizzare in un periodo temporale di 10 o 15 anni, di volta in volta scelto dalla Provincia di Pistoia al momento della determinazione dirigenziale di assunzione del mutuo;
- b) LOTTO N. 2 di importo pari a € 7.000.000,00 di mutui da contrarre a tasso fisso e da ammortizzare in un periodo temporale di 15, 20 o 25 anni di volta in volta scelto dalla Provincia di Pistoia al momento della determinazione dirigenziale di assunzione del mutuo.

Ciascun partecipante potrà formulare l'offerta relativamente ad uno o entrambi i lotti. Nell'ambito del presente capitolato di appalto resta inteso che:

- la presentazione dell'offerta è vincolante per l'offerente e comporta l'accettazione incondizionata di tutte le clausole e condizioni previste nel presente capitolato;
- Il finanziamento delle opere pubbliche previste di cui al rispettivo programma triennale 2006/2008 è subordinato all'approvazione dei progetti definitivi/esecutivi e/o perizia di

spesa per interventi straordinari d'urgenza. Per le altre spese di investimento l'attivazione del finanziamento è subordinata alla approvazione di una perizia di spesa;

- La Provincia di Pistoia resta vincolata alle condizioni del presente capitolato fino al 31.12.2008. Tuttavia se a tale data la provvista non sia esaurita, secondo quanto previsto al successivo art. 4, l'ente appaltante si riserva la facoltà di attingere ai fondi ancora disponibili anche nel corso di tutto l'anno 2009 alle medesime condizioni;
- al finanziamento delle opere pubbliche e spese di investimento si provvederà mediante contrazione di singoli mutui da stipulare con le modalità e i tempi di cui al successivo art. 10;
- La Provincia di Pistoia non assume alcun impegno circa il valore effettivo complessivo dei mutui da contrarre, potendo gli stessi essere inferiori rispetto al valore complessivo stimato della provvista fino a valore zero.

**ART.2: FACOLTA' DI ADESIONE A FORME DI ACCESSO AL CREDITO IN COORDINAMENTO CON
LA REGIONE TOSCANA**

La Provincia di Pistoia si obbliga a non ricorrere ad altri Istituti nei limiti dell'importo della provvista e nel termine del 31.12.2008. Tuttavia, qualora la Regione Toscana, in virtù della Delibera G.R.T. 20 marzo 2006 n. 203, assuma iniziative per realizzare forme di accesso coordinato al credito rivolte agli Enti Locali, la Provincia si riserva di stipulare contratti di mutuo con l'Istituto selezionato dalla Regione, qualora le condizioni offerte siano ulteriormente migliorative rispetto a quelle offerte nel rapporto di provvista di cui al presente capitolato d'appalto.

ART. 3: REQUISITI DI AMMISSIONE

In applicazione dell'art. 45, D. Lgs. 12 aprile 2006 n° 163, sono ammessi a partecipare alla gara le imprese che esercitano l'attività bancaria ai sensi dell' art. 10 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, nonché le imprese che, in base alla legislazione dello stato membro dell'Unione Europea in cui sono stabilite, sono autorizzate all'esercizio di tale attività.

L'autorizzazione all'attività bancaria di cui all'art. 14 del D.Lgs. 385/93 è dimostrata mediante apposita certificazione della Banca d'Italia o corrispondente autorità dello Stato membro UE di appartenenza.

I concorrenti possono partecipare alla gara in forma singola o in Associazione Temporanea di Impresa. In caso di partecipazione in ATI, tutti membri devono possedere l'autorizzazione di cui ai precedenti paragrafi e sarà applicata la disciplina di cui all'art. art 37, D.Lgs. 163/06.

ART. 4: IMPORTO E DURATA DELLA PROVVISITA

L'importo stimato della provvista ammonta complessivamente ad € 15.000.000,00 da destinarsi al finanziamento di opere pubbliche e spese di investimento inserite nel programma triennale delle opere pubbliche 2006/2008, nel Bilancio annuale di previsione 2006 e nel Bilancio Pluriennale 2006/2008 e urgenze e/o somme urgenze. L'importo stimato complessivo di € 15.000.000,00 è diviso in due lotti per i quali ciascun concorrente potrà presentare le relative e distinte offerte e che potranno essere aggiudicati anche ad istituti di credito diversi. I due lotti richiamati sono così articolati:

- a) LOTTO N. 1 di importo pari a € 8.000.000,00 di mutui da contrarre a tasso variabile da ammortizzare in un periodo temporale di 10 o 15 anni, di volta in volta scelto dalla Provincia di Pistoia al momento della determinazione dirigenziale di assunzione del mutuo;
- b) LOTTO N. 2 di importo pari a € 7.000.000,00 di mutui da contrarre a tasso fisso e da ammortizzare in un periodo temporale di 15, 20 o 25 anni di volta in volta scelto dalla Provincia di Pistoia al momento della determinazione dirigenziale di assunzione del mutuo.

L'importo della provvista potrà essere aumentato fino al 50% rispetto a ciascuno dei due lotti, a seconda dell'esigenze dell'Ente e dell'andamento del mercato. L'aumento dell'importo di ciascuno dei due lotti non è legato all'esaurimento totale della provvista stimata (15.000.000,00) potendo, pertanto, la Provincia richiedere di contrarre mutui in misura superiore e nei limiti di un maggior 50% dell'importo di ciascuno dei due lotti, senza aver necessariamente esaurito l'importo dell'altro lotto. La banca aggiudicataria, in questo caso, dovrà concedere il maggior importo dei mutui alle stesse condizioni offerte in sede di gara. La richiesta dell'eventuale maggior importo dei mutui sarà effettuata dalla Provincia per ogni singolo mutuo previa comunicazione almeno 15 giorni antecedenti la determinazione dirigenziale di assunzione del mutuo.

La Provincia si riserva la facoltà di scegliere di volta in volta, con il provvedimento che dispone la copertura finanziaria delle opere o degli investimenti da realizzare, la tipologia del

mutuo (a tasso fisso o variabile) e il periodo di ammortamento (10 o 15 anni per il tasso variabile, 15, 20 e 25 anni per il tasso fisso) che più riterrà opportuni sulla base della tipologia, dell'entità della spesa da finanziare e delle condizioni di mercato. La Provincia si riserva la facoltà di attingere ai fondi ancora disponibili, compresa l'eventuale maggiorazione del 50% di ogni singolo lotto, per tutto l'anno 2009 alle medesime condizioni.

ART. 5 PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

Le banche interessate potranno presentare le offerte per uno o entrambi i lotti di cui al precedente art. 4 potendo gli stessi essere aggiudicati anche a due distinti soggetti. Nell'ambito di ciascun lotto le offerte dovranno esprimersi, per ciascun periodo di ammortamento previsto all'interno del lotto, in termini di riduzione in valore assoluto con tre decimali da apportarsi alle condizioni praticate dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa (CDP Spa). La presentazione dell'offerta per un lotto implica la formulazione di offerte per ciascuno dei periodi di ammortamento in esso previsti. Pertanto, per il lotto n. 1 di importo presunto pari a 8.000.000,00 di € da contrarsi a tasso variabile, le banche dovranno presentare 2 offerte, di cui una per mutui da ammortizzare in 10 anni e una per mutui da ammortizzare in 15 anni; per il lotto n. 2 invece, di importo presunto pari a 7.000.000,00 di € i concorrenti dovranno formulare 3 offerte, una per ogni periodo di ammortamento previsto di 15, 20 e 25 anni. I lotti saranno aggiudicati al concorrente o ai concorrenti che, nell'ambito di ciascun lotto, totalizzeranno il massimo punteggio quale si ottiene dalla sommatoria di quelli singolarmente assegnati per ciascun periodo di ammortamento. Il criterio di aggiudicazione è quello illustrato nell'allegato A del presente capitolato. Non saranno considerate le offerte che non si esprimono in termini di riduzione da apportarsi alle condizioni praticate dalla CDP Spa. In ogni caso, le condizioni applicabili sui mutui non potranno essere superiori a quelle fissate con DM 30 dicembre 2005 (GU 9 gennaio 2006, n.6) per ciascun periodo di ammortamento.

ART 6: TASSI DI INTERESSE

I tassi di interesse dei mutui a tasso fisso saranno determinati applicando la riduzione offerta in sede di gara per ciascun periodo di ammortamento a quelli applicati dalla gestione separata della CDP Spa per i prestiti ordinari di scopo a tasso fisso di durata equivalente e differenziati in ordine alla durata e all'inizio del periodo di ammortamento.

Il tasso fisso sul quale apportare la riduzione offerta in sede di gara sarà quella applicato dalla CDP Spa nella settimana in cui la determinazione di assunzione di mutuo diventa esecutiva.

I tassi di interesse dei mutui a tasso variabile saranno determinati invece, ai sensi del DM 30 dicembre 2005, sulla base dell'Euribor a sei mesi rilevabile alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters ed alla pagina 248 del circuito Telerate, determinato due giorni lavorativi antecedenti l'inizio di ciascun periodo di interessi, sul quale verrà applicato uno spread quale si ottiene dalla sottrazione da quello applicato dalla CDP Spa per i prestiti ordinari di scopo sui mutui di equivalente durata della riduzione offerta in sede di gara per ciascun periodo di ammortamento dall'istituto aggiudicatario. Gli spread sui quali apportare le riduzioni offerte in sede di gara saranno quelli applicati dalla CDP Spa nella settimana in cui la determinazione di assunzione del mutuo diventa esecutiva.

Le condizioni praticate dalla gestione separata della CDP Spa per i prestiti ordinari di scopo a tasso fisso e a tasso variabile differenziati in ordine alla tipologia di mutuo, alla durata e all'inizio del periodo di ammortamento sono determinati settimanalmente e consultabili sul sito www.cassaddpp.it (percorso internet: finanziamenti- tassi e maggiorazioni- condizioni del prestito ordinario di scopo).

La banca o le banche aggiudicatarie dei lotti di cui al presente capitolato non provvederanno all'applicazione delle maggiorazioni sui tassi di interesse previste dalla CDP Spa per i mutui (prestiti ordinari di scopo), il cui ammortamento decorre dal 1° luglio dell'anno successivo o dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello della stipula del contratto di mutuo. I tassi di interesse da applicarsi sui mutui a tasso fisso e variabile dovranno rispettare in ogni caso e indipendentemente dalle condizioni offerte dalla CDP Spa la misura massima stabilita con il DM 30 Dicembre 2005 di cui all'art. 204, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 267/2000.

ART. 7: AMMORTAMENTO

I mutui stipulati a tasso variabile saranno rimborsati in dieci o quindici anni, mediante rispettivamente 20 (venti) o 30 (trenta) rate semestrali scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

I mutui stipulati a tasso fisso saranno rimborsati in quindici, venti o venticinque anni, mediante rispettivamente 30 (trenta), 40 (quaranta) o 50 (cinquanta) rate semestrali scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

La rata di ammortamento sarà comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi.

Le quote capitale saranno crescenti, determinate con il “metodo alla francese” all’inizio dell’ammortamento del mutuo e da adottarsi per tutta la durata dell’ammortamento.

La quota interesse dovrà essere calcolata semestralmente sull’ammontare del debito residuo del singolo mutuo sulla base dell’anno commerciale.

Ai sensi dell’art. 204, comma 2 lettera b) del D. Lgs. 267/2000 la decorrenza dell’ammortamento deve essere fissata al primo gennaio dell’anno successivo a quello della stipula del contratto di mutuo. Su richiesta dell’ente mutuatario, la banca mutuante, sarà tenuta, anche in deroga al proprio statuto, a far decorrere l’ammortamento dal 1° luglio dell’anno successivo o dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello della stipula del contratto di mutuo. Per contratti di mutuo stipulati nel primo semestre dell’anno è facoltà dell’ente mutuatario richiedere l’anticipazione della rata di ammortamento al 1° luglio dell’anno di stipula del contratto di mutuo.

L’Istituto aggiudicatario si impegna a comunicare semestralmente ed in tempo utile alla Provincia, l’ammontare delle rate di competenza del semestre di riferimento.

Ai sensi dell’art. 204, lettera d, del D. Lgs. 267/2000, qualora la Provincia utilizzi somme antecedentemente l’inizio del periodo di ammortamento del mutuo, dovranno essere corrisposti interessi di pre-ammortamento calcolati sulla base dell’anno commerciale ed alle stesse condizioni previste per il mutuo, gravati degli ulteriori interessi, decorrenti dalla data di inizio di ammortamento e sino alla scadenza della prima rata.

Su ogni somma dovuta e non pagata dal Tesoriere pro tempore nel giorno della scadenza, la Provincia si obbliga a pagare, al momento dell’inadempimento, l’interesse di mora in ragione di tre punti in più di quello vigente per il mutuo dal giorno della scadenza (incluso) a quello dell’effettivo pagamento (escluso). Tali interessi saranno calcolati sulla base dell’anno commerciale (360 gg).

Art. 8: Garanzie

Successivamente alla stipula di ogni singolo contratto di mutuo, la Provincia provvederà ad emettere sul Tesoriere delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli dell’entrata del bilancio annuale ai sensi dell’art. 206 del D. Lgs. 267/2000.

La delegazione di pagamento costituisce titolo esecutivo a prescindere dalla accettazione del titolare del Servizio di Tesoreria.

A seguito della notifica della delegazione di pagamento al Tesoriere, lo stesso è tenuto al pagamento della rata di ammortamento, con comminatoria di interessi legali e di indennità di mora in caso di ritardato pagamento.

La delegazione di pagamento ha valore “pro solvendo” e non “pro soluto”, per cui in caso di mancato pagamento da parte del Tesoriere, l’Istituto aggiudicatario ha diritto di rivalsa sull’Ente mutuatario.

Alla scadenza del contratto di Tesoreria, il nuovo Tesoriere assumerà tutti gli obblighi relativi ai contratti di mutuo e la Provincia dovrà notificare atto di delega ai sensi dell’art. 206 e 220 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 9: Procedura di gara

La gara si svolgerà mediante procedura aperta con il sistema di cui all’art. 82, comma 2, lett. a), D.Lgs. 163/06 con il criterio di cui all’art. 5 del presente capitolato. La presentazione dell’offerta implica, per l’offerente, l’accettazione incondizionata di tutte le clausole e condizioni previste nel Capitolato Speciale d’appalto e nel bando di gara. L’offerta deve essere presentata sull’apposito modello predisposto dalla Provincia e disponibile in Internet unitamente agli atti di gara sul sito web <http://www.provincia.pistoia.it>, alla voce Bandi/Bandi gara.

In caso di offerte vincenti uguali, i concorrenti vincitori con pari punteggio saranno invitati a presentare una ulteriore offerta migliorativa da esaminare in apposita seduta di nuova convocazione. Qualora in tale seduta si ripeta una situazione di parità, si procederà a sorteggio indipendentemente dalla presenza dei concorrenti.

L’aggiudicatario resta vincolato all’offerta presentata per tutta la durata dell’appalto ed al riguardo dovrà presentare apposita dichiarazione d’obbligo contestualmente all’offerta. Tuttavia, qualora la Provincia (amministrazione appaltante) non proceda all’aggiudicazione con apposito provvedimento del Responsabile del procedimento entro 6 mesi dall’espletamento della gara, l’offerente resta svincolato dall’offerta presentata.

Art 10: Aggiudicazione e stipula dei contratti

Effettuate le verifiche di cui all'art. 45 D. Lgs. 163/06, la Provincia procederà alla definitiva aggiudicazione al miglior offerente.

I singoli contratti di mutuo, nella tipologia e periodo di ammortamento di volta in volta determinati come previsto nell'ultimo paragrafo dell'art. 4, saranno stipulati nella forma di cui all'art. 204 comma 2 del D.lgs. n° 267/2000 con spese a carico dell'Istituto mutuante e secondo lo schema tipo approvato con la determinazione di indizione della gara e disponibile in Internet all'indirizzo citato all'art. 9. La stipula dovrà avvenire in Pistoia entro e non oltre 15 giorni dall'invio del provvedimento di contrazione del mutuo.

Art. 11: Erogazioni

Ai sensi dell'art. 14 bis del D.L. 151/1991, convertito in legge n. 202/1991 le somme disponibili sui mutui per investimenti stipulati dagli enti locali con istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, dagli Istituti di Previdenza e dall'Istituto per il credito sportivo, per i quali non è previsto alcun intervento di sostegno dello Stato come contributo in conto capitale o in conto interessi, non sono soggetti alle disposizioni sulla Tesoreria Unica.

Pertanto, all'atto della loro erogazione devono essere depositate presso il Tesoriere dell'ente mutuatario.

L'importo del mutuo sarà erogato entro tre giorni lavorativi dalla data di inizio dell'ammortamento; la Provincia si riserva altresì la facoltà, a seguito di formale richiesta, di richiedere l'erogazione totale o parziale anteriormente alla data di inizio dell'ammortamento del mutuo con corresponsione degli interessi di pre-ammortamento di cui all'art. 7 del presente capitolato.

La Provincia, ai fini dell'erogazione, deve consegnare alla Banca mutuante i seguenti documenti;

1. copia autentica del contratto di mutuo spedita in forma esecutiva ai sensi dell'art. 475 del C.P.C.;
2. copia dell'atto di delega di pagamento munito di relata di notifica;

Costituiscono piena prova di tutti i versamenti effettuati dalla banca mutuante sia le quietanze del Tesoriere della Provincia sia ogni altro documento comprovante i versamenti stessi.

Art. 12: Devoluzione

La Provincia, previa comunicazione all'Istituto mutuante e senza che questa sia soggetta ad accettazione da parte dello stesso Istituto, si riserva la facoltà di devolvere l'importo totale o parziale della somma erogata per la realizzazione di una opera pubblica e/o spesa di investimento diversa da quella inizialmente programmata. L'operazione di devoluzione è completamente gratuita per la Provincia; pertanto, all'Istituto mutuante non sono riconosciuti indennità, commissioni ed alcun onere aggiuntivo di qualsiasi natura.

Art. 13: Estinzione anticipata

La Provincia si riserva altresì la facoltà, sin dalla data di inizio del periodo di ammortamento e senza l'applicazione di alcuna penale, di procedere all'estinzione anticipata del mutuo o ad una riduzione parziale dello stesso con un congruo preavviso non inferiore ai 60 giorni alla scadenza di ciascun periodo di ammortamento. L'importo della quota da rimborsare sarà pari al capitale residuo a quello dell'inizio di ciascun periodo di ammortamento.

Art. 14: Foro competente

Le parti eleggono domicilio legale in Pistoia presso la sede della Provincia in quanto per qualsiasi controversia tra le parti è convenuto attribuire la competenza al foro di Pistoia.

Art. 15: Spese di istruttoria e spese contrattuali

Sono a carico dell'Istituto mutuante le commissioni di istruttoria e gli oneri relativi alla stipulazione dei vari contratti di mutuo.

Art. 16: Altri oneri

Al fine di garantire all'Istituto mutuante la riscossione integrale delle rate di ammortamento, ogni onere aggiuntivo che, a seguito di disposizioni legislative emanate e/o da emanarsi colpisce lo stesso Istituto, è a carico della Provincia, anche senza espresso obbligo di rivalsa. Sarà altresì obbligo della Provincia rimborsare all'Istituto mutuante ogni spesa, anche stragiudiziale, che il medesimo Istituto dovesse sostenere al fine della riscossione delle rate di ammortamento.